

### ***Art. 19 - Funzioni della Giunta***

1. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge le seguenti funzioni:
  - a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio; tali documenti devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 7 giorni prima della data della seduta del Consiglio;
  - b) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti;
  - c) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti;
  - d) designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
  - e) delibera l'istituzione e/o la soppressione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
  - f) definisce, nell'ambito del preventivo annuale e con gli opportuni provvedimenti, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare destinando le relative risorse;
  - g) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera b);
  - h) delibera le linee fondamentali di ordinamento degli uffici, nonché, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica dell'Ente, la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale di reclutamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili;
  - i) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
  - j) approva, con cadenza annuale, il Piano della performance e la Relazione sulla performance;
  - k) effettua con cadenza periodica, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione da essa nominato, attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali;
  - l) adotta, su proposta del Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con cadenza annuale, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - m) vigila sulla gestione delle aziende speciali, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio, anche attraverso i propri membri nominati nell'organo di amministrazione dell'azienda;
  - n) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
  - o) delibera sulla costituzione e regolamentazione della Camera arbitrale e del servizio di conciliazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo e sul controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
  - p) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile;
  - q) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. La Giunta delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio: in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica, nella prima riunione successiva alla adozione della deliberazione stessa.
3. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.
4. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione.